

COMUNE DI LUCIGNANO
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO E L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione C.C. n.16 del 24/3/95
Modificato con deliberazione C.C. n.24 del 29/6/98
Modificato con deliberazione C.C. n.5 del 4/4/07

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. 507/93, viene disciplinato il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno del territorio comunale nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo e l'applicazione della relativa tassa.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I rifiuti solidi urbani si classificano in:

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, quali scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici, piccoli contenitori di plastica, carta ecc. così come individuati dall'art.2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 915/82. Sono, altresì, compresi in questa classificazione le seguenti tipologie di rifiuto:

- 1) imballaggi primari e secondari, di carta o cartone;
- 2) contenitori vuoti per sostanze alimentari (in vetro, plastica e derivati, banda stagnata, alluminio, ecc.);
- 3) sacchi e sacchetti di carta, fogli di carta, plastica e cellophane;
- 4) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.

RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI: rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche, strade ed aree private assoggettate all'uso pubblico, sponde ed argini di fiumi, e quant'altro di pubblico dominio.

RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI: rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico o di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

RIFIUTI SOLIDI URBANI PERICOLOSI: devono considerarsi tali i seguenti rifiuti: prodotti farmaceutici, batterie e pile energetiche, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" di cui alla legge 256/74 ed al D.P.R. 927/81, altri residui eventualmente classificati ed identificati da norme di legge o regolamenti statali o regionali o provinciali.

(modificato con deliberazione C.C. n.24 del 29/6/98)

Art. 3

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

Non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta e smaltimento urbano i rifiuti di cui alla classificazione seguente:

RIFIUTI SPECIALI - Sono rifiuti speciali:

- residui derivanti da cicli produttivi industriali non assimilabili agli urbani, ad eccezione di quelli indicati nell'art.2, comma 1, del presente regolamento;
- residui derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, con esclusione delle carogne, delle materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e/o qualità, non siano dichiarati assimilabili agli urbani ad eccezione di quelli indicati nell'art.2, comma 1, del presente regolamento;
- rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini che non siano dichiarati assimilabili per qualità agli urbani;
- materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- macchinari e apparecchiature deteriorate ed obsolete destinate all'abbandono, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, che non siano oggetto di transazioni commerciali per il loro successivo riutilizzo diretto o come materia secondaria e che non risultino compresi dall'art.39, comma 1, della legge 146/94;

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI - Sono rifiuti tossici e nocivi tutti i rifiuti speciali che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n.915/82 inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, così come determinato al punto 1.2 delle direttive adottate con deliberazione del 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Rientrano, altresì, in questa classificazione i liquami, i fanghi ed i liquidi reflui in genere così come stabilito dal citato D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni e integrazioni.

RIFIUTI SPECIALI INERTI - Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:

- materiali da costruzione e residui di demolizioni edili quali mattoni, intonaci, tegole, calcestruzzi, cemento armato, gesso, frammenti di rivestimenti stradali e simili;
- materiali ceramici come la ceramica, la porcellana, terraglie e mattoni purché cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- terreni con sabbie, argille e simili;
- rocce e pietre da costruzione quali marmo, granito, ardesia, marna, ghiaia, breccia e simili, così come gli scarti solidi delle loro lavorazioni.

(modificato con deliberazione C.C. n.24 del 29/6/1998)

Art. 4

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

1. Il Comune esplica lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, con diritto di privativa, attraverso la gestione diretta del servizio pubblico di nettezza urbana
2. Il Comune può attuare lo smaltimento di cui sopra anche mediante concessione a privati, previa autorizzazione e convenzione, di tutto il servizio o di fasi di esso, così come può stabilire che tutto il servizio o fasi di esso vengano gestite in associazione o in forma convenzionale con altri Comuni o Enti.
3. La raccolta di detti rifiuti viene effettuata nelle zone del territorio comunale individuate con deliberazione della Giunta comunale. La norma adottata per l'individuazione delle zone si basa principalmente sul criterio della densità della popolazione. Tuttavia l'estensione delle aree di raccolta può avvenire anche dietro richiesta da parte degli abitanti di talune zone qualora il servizio possa essere garantito tecnicamente e operativamente.
4. Per quanto concerne la fase di spazzamento di vie ed aree pubbliche essa viene effettuata nel centro storico, nei giardini pubblici e nelle aree urbane ivi comprese le frazioni. Lo svolgimento di questo servizio viene fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio tecnico comunale, sulla base della disponibilità del personale e dei mezzi, con priorità stabilite in funzione della densità di popolazione e delle condizioni che causano la formazione dei rifiuti.

Art. 5

OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

1. Tutti coloro che producono rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nell'ambito delle zone in cui si effettua il servizio di raccolta di detti rifiuti, sono obbligati ad usufruire del servizio stesso fin dalla fase di raccolta.
2. Il Sindaco, su proposta dell'Ufficio tecnico comunale, può fissare, anche caso per caso, modalità di conferimento dei rifiuti assimilabili diverse da quelle previste per la stessa zona per il conferimento dei rifiuti urbani.
3. Tutti coloro che producono rifiuti solidi urbani interni od assimilati al di fuori delle aree di raccolta, sono obbligati a conferirli nel punto di raccolta (cassonetto) preferito.

Art.6

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

1. Per favorire fin dal conferimento il recupero di energia e materiali in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili avviene, di norma, separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti impiegati.

Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, metalli ferrosi, plastiche, rifiuti vegetali e dei macelli, residui alimentari, ecc.

Le modalità e i sistemi di raccolta saranno determinate per ogni singola frazione merceologica, con ordinanza del Sindaco.

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani e assimilati di conferire separatamente i rifiuti per i quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

La raccolta di singole frazioni merceologiche di rifiuti destinati al recupero può essere affidata con deliberazione del Consiglio comunale, in concessione a privati mediante stipula di apposita convenzione.

Art.7

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, ASSIMILABILI, NON INGOMBRANTI ED ESTERNI

I rifiuti urbani interni ed assimilabili non ingombranti devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed a rispettare per il conferimento le modalità previste dal presente regolamento e dalle relative ordinanze comunali.

Di norma, il conferimento di detti rifiuti avviene in cassonetti o comunque in contenitori chiusi destinati a specifiche frazioni merceologiche.

In tali cassonetti o contenitori è sempre vietato conferire:

- rifiuti di qualità diversa da quella i cui contenitori sono specificatamente destinati;
- rifiuti indistinti contenenti rifiuti organici e putrescibili non raccolti in sacchetti chiusi;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, pericolosi;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali metallici e non, che possono causare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

Se la raccolta avviene in contenitori chiusi, gli imballaggi voluminosi, qualora non sia prevista una raccolta separata, devono essere conferiti dopo un preventivo sminuzzamento per ridurne al minimo il volume.

Dopo l'uso, qualunque contenitore che funzioni con aperture manuali deve essere richiuso.

Il conferimento a raccolta manuale è effettuato esclusivamente mediante sacchi sia per il rifiuto indistinto sia per particolari frazioni merceologiche. I predetti sacchi devono essere esposti in modo da non creare ingombro alla circolazione e subito prima degli orari di raccolta. I sacchi devono essere sempre ben chiusi e non lacerati in modo tale da non consentire fuoriuscite di materiali contenuti all'interno. Se sono destinati al rifiuto generico, gli oggetti taglienti eventualmente conferiti nei sacchi, devono essere posti in maniera tale da evitare danno agli addetti alla raccolta. Se la raccolta a sacchi è effettuata per particolari frazioni merceologiche destinate al recupero, i medesimi devono contenere esclusivamente rifiuti della qualità indicata per la raccolta.

Art. 8

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Sono considerati rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di tale genere prodotti dalle utenze domestiche o assimilabili costituiti dai seguenti materiali:

- pile o batterie energetiche, esauste o scadute;
- prodotti farmaceutici;
- sostanze infiammabili e/o tossiche e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" così come indicato alla citata legge 256/74 ed al D.P.R. 927/81.

Il conferimento e la separata raccolta dei rifiuti urbani pericolosi vengono regolamentati tramite apposite ordinanze comunali.

In considerazione delle forme di smaltimento finale degli impianti di trattamento e/o recupero convenzionati con il Comune, potranno essere considerati come pericolosi e quindi soggetti a separata raccolta anche altre tipologie di rifiuto urbano. Ciò dovrà essere regolamentato caso per caso, con apposita ordinanza comunale.

Art. 9

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E ASSIMILATI

La raccolta dei predetti rifiuti può in genere essere effettuata come segue:

- 1) conferimento dei rifiuti presso appositi luoghi di raccolta con modalità e tempi fissati dall'Ufficio tecnico comunale;
- 2) conferimento e raccolta dei rifiuti presso la stessa residenza dell'utente previo accordo con l'Ufficio tecnico comunale e secondo le modalità ed i tempi da questo fissati.

Per la modalità di cui al punto 1) del presente articolo non è prevista per il produttore di rifiuti alcun aggravio di spese.

Per la modalità di cui al punto 2) del presente articolo l'Ufficio tecnico provvederà alla quantificazione delle spese sostenute (personale, mezzi tecnici ecc.) che dovranno essere rimborsate dal produttore di rifiuti.

Art.10

FREQUENZA E PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Le modalità e gli orari della raccolta vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori e che la permanenza dei rifiuti provochi inconvenienti igienici.

Tale norma deve essere rigorosamente garantita anche nel caso di affidamento a terzi della raccolta generale dei rifiuti od anche solo di particolari frazioni merceologiche e la sua violazione ripetuta costituisce causa di decadenza del rapporto, salvo ed indipendentemente dalle sanzioni di legge.

La frequenza del servizio sarà differenziata in funzione delle caratteristiche delle diverse frazioni merceologiche raccolte, fermo restando che i rifiuti a base organica soggetti a putrescenza sono comunque raccolti almeno tre volte la settimana.

Art.11

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani consta delle seguenti fasi:

- a) vuotatura periodica dei cestini "gettacarte" ed altri contenitori analoghi;
- b) spazzamento con mezzi manuali o meccanici delle aree pubbliche o di uso pubblico.

Il servizio di cui trattasi viene effettuato nelle zone e con le modalità previste dall'ultimo comma del precedente art.5.

Nel caso di eccezionale formazione di rifiuti urbani esterni, quale avviene in occasione di mercati, fiere, sagre o manifestazioni in genere che comportano affluenza di pubblico, per la caduta autunnale delle foglie e in occasione di particolari eventi atmosferici, vengono effettuati speciali interventi in ragione delle necessità e delle esigenze generali del servizio.

Le modalità e gli orari della raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono fissati dal Sindaco, su proposta dell'Ufficio tecnico comunale anche sulla base delle esigenze del servizio.

Art.12

PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso Comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

In caso di inadempienza, il Sindaco adotterà provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, con rivalsa delle spese e salva e impregiudicata l'azione penale.

Art.13

PULIZIA DEI MERCATI E DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI

I concessionari di posti di vendita nel mercato ambulante ubicati su aree pubbliche o private, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e consegnandoli al servizio di nettezza urbana con le modalità da esso stabilite.

I gestori di esercizi pubblici o di uso pubblico, quali bar, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, se necessario, adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura del mercato, l'area scoperta di ogni singolo posteggio od occupazione in genere deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti o attrazioni quali luna-park e simili, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per detto genere di spettacoli o attrazioni, il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione nelle forme e modalità previste dalla legge.

Art.14

CARICO E SCARICO MERCI

Chi effettua operazioni di carico, scarico o trasporto merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal servizio pubblico di nettezza urbana o dal suo gestore, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e regolamento.

Art.15

TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con appositi automezzi, all'uopo immatricolati, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, devono essere tali da garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali del presente regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta (fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila, accesso in aree esclusivamente pedonali, ecc.).

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione provinciale, indicando il luogo di discarica stabilito nonché la o le tipologie dei rifiuti trasportati.

Art.16

DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone, che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso giardini e parchi pubblici od aree verdi pubbliche in genere, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, competizioni sportive o manifestazioni di carattere culturale, di aggregazione sociale, ecc. su strade, piazze o aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di nettezza urbana il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, accordandosi con il servizio di raccolta della nettezza urbana sulle modalità per il conferimento dei rifiuti prodotti. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art.17

NORME IGIENICO - SANITARIE ED ACCORGIMENTI RELATIVI AL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI

Tutti i contenitori dislocati dalla pubblica Amministrazione per la raccolta dei rifiuti, devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto; allo stesso modo, deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del servizio.

Art.18

CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Il conferimento finale alla discarica nonché il trattamento e lo smaltimento finale da parte degli addetti, deve avvenire in impianti autorizzati, nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti e secondo le previsioni dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art.19

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dalla citata legge 146/94, siano conferiti al servizio pubblico od al suo gestore, i termini, le modalità, le quantità nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 10 settembre 1992, n.915 qualora si tratti di tipologia di rifiuto il cui smaltimento sia consentito dall'organizzazione del servizio.

3. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art.8, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art.39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n.146, al servizio pubblico od al suo gestore. In questo caso, è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art.58 e seguenti del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Art.20

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art.22. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art.63 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

Per gli alloggi affittati la tassa è dovuta dall'affittuario quando quest'ultimo perfezioni in detti locali la propria residenza. In tutti gli altri casi, ivi comprese le locazioni per vacanza, soggiorno, uso occasionale o saltuario, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art.21

PRESUPPOSTI DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché di aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) campeggi
- b) distributori di carburante;
- c) sale da ballo all'aperto;
- d) banchi di vendita all'aperto;
- e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza ed accessori, regolati dal Codice Civile;
- f) tettoie;
- g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo che, per la loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art.2, comma 3, punti 1 e 2 del D.P.R. 10.9.1982 n.915, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, di cui all'art.39 della legge 22.2.1994 n.146;

La tassa si applica, altresì, a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Art.22

DENUNCIE

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art.23

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.24

DECORRENZA DELLA TASSA

Ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/93 la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'ufficio Tributi, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art.25

MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio Tributi può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

Art.26

COLLEGAMENTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

Gli uffici comunali comunicano settimanalmente all'ufficio Tributi le seguenti notizie:

UFFICIO ANAGRAFE - il nominativo degli immigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, le variazioni di residenza e quant'altro interessa i movimenti e le variazioni anagrafiche della popolazione residente;

UFFICIO TECNICO - le superfici relative alle nuove abitazioni;

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - le nuove imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - Notizie, informazioni e dati che possano costituire fonte di accertamento o di verifica per l'archivio contribuenti e relative imponibilità.

Art.27

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori a loro più vicini, in tale zona la tassa è dovuta nella misura pari al 30% della tariffa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per agitazioni sindacali o di categoria o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora tuttavia si verificasse una interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra esposti, il contribuente ha diritto:

A) ad una riduzione del 70% della tariffa se il servizio di raccolta, sebbene istituito, non è attivato nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività

dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento. Ciò deve essere fatto constatare all'Ufficio tecnico comunale (od al gestore del Servizio in caso di affidamento del medesimo a privati) ed all'Ufficio tributi del Comune mediante lettera scritta. Dalla data di ricevimento della stessa, qualora non sia stato motivato il disservizio entro 10 giorni e comunicato i tempi di ripresa del regolare svolgimento, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa che cesseranno con la ripresa del servizio.

B) allo sgravio o restituzione del tributo, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione qualora il mancato svolgimento del servizio, benché attivato, si protragga determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, secondo norme e prescrizioni sanitarie nazionali.

Art.28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art.74 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

Art.29

CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.Lgs. 507/93, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal pre-vigente regolamento adottato con deliberazione n.216 del 30.7.1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 le nuove categorie di classificazione dei locali e delle aree saranno le seguenti:

CATEGORIA A: locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

CATEGORIA B: locali ed aree adibite ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sportive e ricreative; sale teatrali e cinematografiche; scuole pubbliche e private; locali ed aree di deposito e stoccaggio merci;

CATEGORIA C: locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse; studi professionali;

CATEGORIA D: locali ed aree ad uso di produzione e/o vendita di attività artigianali o industriali o di commercio al dettaglio o all'ingrosso di beni non deperibili;

CATEGORIA E: locali ed aree adibite a pubblici esercizi (esclusi alberghi);
sottocategoria E1: negozi di commercio alimentare (al dettaglio e/o all'ingrosso).

CATEGORIA F: Aree di servizio autostradali
sottocategoria F1: Ristorazione
sottocategoria F2: Aree di distribuzione carburante

(modificato con deliberazione C.C. n.5 del 4/4/2007)

Art.30

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Annualmente la Giunta comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di esercizio individuati all'art.61 del D.Lgs. 507/93.

A tale proposito la Giunta comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente debitamente approvati e delle previsioni di aumento inserite nello schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art.61 e all'art.79 comma 5 del citato D.Lgs.507/93.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta comunale procederà alla determinazione dei medesimi per le singole categorie che compongono la tariffa in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi delle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento per ogni categoria.

Art.31

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.

Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota del 10%, salvo diversa determinazione a seguito di accertamento.

Art.32

ESENZIONI OGGETTIVE

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzo.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni di condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; vi rientrano, invece, i locali riservati agli spettatori, gli spogliatoi e le altre parti destinate alla presenza di persone;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti, ad esempio gli edifici destinati ed aperti al culto (con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione) e gli altri locali ed aree scoperte di cui all'art.62, comma 5, del D.Lgs. 507/93.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi;

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
falegnamerie	90 %
auto-carrozzerie	70 %
autofficine per riparazione veicoli	70 %
gommisti	70 %
autofficine di elettrauto	70 %
distributori di carburante	20 %
verniciatura	70 %

Art.33

RIDUZIONI DELLA TASSA

In applicazione dell'art.66, commi 3 e 4, del D.L. 507/93, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste, viene applicata nelle seguenti misure:

- 50% per le superfici riguardanti aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui all'art.66, comma 2, del D.Lgs. 507/93;
- 75% per le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa;
- 20 % per abitazioni con unico occupante;
- 30 % per i locali e le aree tassabili, ubicate in zone servite dal servizio pubblico in determinati periodi stagionali;

Art.35

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali e aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50% ed in ogni caso non inferiore a £. 2.000 per versamento.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/93.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera può essere versata direttamente al competente Ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo previa comunicazione scritta in carta libera da parte del contribuente. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art.36

DIVIETI

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato - ancorchè temporaneo - dei rifiuti in aree pubbliche ed in aree private soggette ad uso pubblico.

E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, fermo restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n.319.

E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico liquidi che rechino lordure e/o lascino tracce nel suolo e/o esalino cattivi odori.

E' vietata a persone non autorizzate qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale comunque conferito al servizio nettezza urbana per lo smaltimento.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, intesa in tutte le sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune.

E' vietato l'esercizio dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, inteso in tutte le sue varie fasi: raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, eliminazione o deposito definitivo, senza che ne sia stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione da parte dell'ente competente.

Lo smaltimento dovrà essere poi effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

E' vietato incendiare i rifiuti.

Art.37

SANZIONI

Per le violazioni, previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/93, si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui all'articolo 37 (Divieti) e per quelle di cui al terzo comma del citato art.76 D.Lgs. 507/93, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio, per quanto attiene il procedimento sanzionatorio, alle norme di cui alla legge 689/81.

Art.38

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/93.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 546/92, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 43/88 e dell'art.20 del D.P.R. 638/72 e successive modificazioni.

Art.39

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e nel D.P.R. 915/82, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art.40

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 142/90, entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.